

N. R.G. 27/2022 *PRF.*

FALL RG 29/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. <i>Marisella Gatti</i>	Presidente
dott. <i>Antonino Fazio</i>	Giudice Relatore
dott. <i>Stefano Aldo Tiberti</i>	Giudice

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Dichiarativa di fallimento di MOMO S.R.L. (01805860333) con sede in PIACENZA, VIA MAESTRI DEL LAVORO 7

Il Tribunale

- Letto il ricorso per dichiarazione di fallimento presentato da EURIMMOBILIARE SRL
- Ritenuta la propria competenza territoriale, ex art. 9 L.Fall.;
- Rilevato preliminarmente che all'udienza di discussione la ricorrente ha limitato la propria domanda alla sola dichiarazione di fallimento della MOMO SRL;
- Vista la documentazione in atti e ritenuta la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per la pronunzia di fallimento;
- Osservato che *"Lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività"* (Cass. 15772/2019; Cass. 29913/2018) e che, in particolare, a tale accertamento deve procedersi considerando gli elementi sintomatici *"secondo una tipicità - desumibile dai dati dell'esperienza economica - rivelatrice dell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze dell'impresa medesima (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché dell'impossibilità di essa di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose compromissioni del patrimonio"* (Cass. 6978/2019);
- Che a tale valutazione deve procedersi anche quando vi sia un solo credito azionato, di ingente importo (Cass. 7589/2018);
- Che deve escludersi che per l'accertamento dello stato di insolvenza in sede di reclamo avverso la dichiarazione di fallimento si debba avere riguardo solo ai creditori istanti, poiché lo stesso ultimo comma dell'articolo 15 della legge fallimentare dispone che *"non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dalla istruttoria prefallimentare"*



è complessivamente inferiore a..."; da ciò chiaramente risultando che in detta istruttoria non rilevano i soli crediti dei creditori istanti (Cass. 10170/2016);

- Valutata la sussistenza dello stato di insolvenza in ragione del credito azionato, di rilevante importo; dell'infruttuoso esito delle azioni esecutive promosse in forza di titolo esecutivo giudiziale; della inattendibilità intrinseca delle scritture contabili disponibili, posto che l'ultimo bilancio approvato non reca menzione del credito per cui si procede, nonostante sia senz'altro noto alla debitrice essendo recato da titolo esecutivo giudiziale; della persistente morosità di parte debitrice (il credito è per canoni di locazione).
- Ritenuto che sussistano i presupposti di fallibilità, non avendo parte debitrice assolto l'onere probatorio posto a suo carico dall'art. 1 L.Fall., né avendo svolto efficace contestazione;

P.Q.M.

Visti gli artt. 1, 5, 6, 15, 16, 17 R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

dichiara

il fallimento di MOMO S.R.L. corrente in PIACENZA VIA MAESTRI DEL LAVORO 7

nomina

Giudice delegato per la procedura il Dott. Antonino FAZIO;

nomina

Curatore il dott. STEFANO AGOSTI

Ordina

Alla fallita di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti, l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto;

ordina

Al Curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 87 L. Fall., all'inventario dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie, ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e/o dello stato dei beni; in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 ss. c.p.c. e 84 L.Fall. e il Curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sui quali non è possibile apporre i sigilli si procederà a norma dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato il Curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi;

FISSA

Per il giorno 25/01/2023 ore 10:30 l'adunanza per l'esame dello stato passivo avanti al Giudice delegato, nel suo ufficio, avvertendo il fallito che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 95 L.Fall. e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione allo stato passivo;

assegna



Ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza di verifica per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

avvisa

i creditori e i terzi che tale modalità di presentazione delle domande non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea, né presso la Cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la Cancelleria; e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in Cancelleria;

segnala

al Curatore fallimentare che entro dieci giorni dalla sua nomina deve comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito;

manda

alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 17 L. Fall.

Autorizza la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza.

Così deciso in Piacenza, nella camera di consiglio del 28 settembre 2022

Il Giudice Relatore
dott. Antonino Fazio

Il Presidente
dott. Marisella Gatti

